



G.30568

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 142/24

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice relatore

Gabriele Vinciguerra

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30568 del registro di Segreteria, ad istanza della

Procura Regionale per la Lombardia avverso:

BIANCHI FRANCO ED EREDI DI BIANCHI MARIO SOCIETÀ

AGRICOLA S.S. (P.IVA 00183920198), con sede in Casalmaggiore (CR),

loc. Motta San Fermo n. 44, in persona del legale rappresentante;

BIANCHI Franco (C.F.: BNCFNC32E12B898N), nato a Casalmaggiore

(CR) il 12.5.1932, ivi residente in Loc. Motta San Fermo nr. 44, in proprio e

in qualità di rappresentante legale della “Società Bianchi Franco ed Eredi di

Bianchi Mario Società Agricola s.s.” con sede legale in Casalmaggiore (CR)

loc. Motta San Fermo nr. 44,

entrambi rappresentati e difesi, in forza di procura versata in atti, dall’Avv.

Luca Pederneschi del Foro di Cremona (avvlucapederneschi@cnfpec.it), con

domicilio eletto in fase istruttoria presso lo studio del difensore, sito a

Cremona in Via Morsenti 4.

	Visto l'atto introduttivo del giudizio.	
	Letti gli atti e i documenti di causa.	
	Visto in particolare l'atto di intervento, depositato in data 23.1.2024, con il quale si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, in qualità di O.P.L.O. (Organismo Pagatore Regione Lombardia), in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata e difesa, in forza di Decreto n.1215 del 15.1.2024 e di procura allegata al fascicolo di parte, dagli Avv.ti Alessandra Zimmitti (alessandra.zimmitti@milano.pecavvocati.it) e Andrea Ilario Maria Viani (andrea.viani@milano.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso l'Avvocatura della Regione Lombardia.	
	Uditi, all'udienza dibattimentale del 14.2.2024, il Pubblico Ministero in persona del dott. Daniele Piccirillo, l'Avv. Samanta Locatelli, su delega dell'Avv. Luca Pederneschi per le parti convenute e l'Avv. Andrea Ilario Maria Viani per la Regione Lombardia. Data per letta la relazione di causa per ragioni di contingentamento dei tempi di discussione del giudizio.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	Con atto di citazione depositato il 3.10.2023, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio la Società BIANCHI Franco ed Eredi di BIANCHI Mario Società Agricola S.S. e, personalmente, il Sig. BIANCHI Franco, per sentirli condannare, con imputazione a titolo di dolo e vincolo solidale, al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 37.103,67, asseritamente cagionato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e alla Regione Lombardia per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale,	
	2	

	in conseguenza dell'intervenuta percezione, nelle annualità 2012, 2013 e	
	2014, di contributi liquidati nell'ambito della Politica Agricola Comune	
	(P.A.C.) e a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo per lo	
	sviluppo rurale (F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.) per la conduzione per	
	“monticazione” di terreni agricoli montani, che in realtà, secondo la	
	prospettazione accusatoria, non sarebbe stata effettuata.	
	L'organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito di denuncia in data 23.4.2021 della Guardia di Finanza, Compagnia	
	di Menaggio e ha proceduto alla ricostruzione della fattispecie di asserita	
	responsabilità amministrativa tramite l'analisi della documentazione	
	trasmessa dall'organo di polizia giudiziaria.	
	A sostegno della prospettiva accusatoria veniva riferito che gli	
	accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza avrebbero disvelato un	
	meccanismo che avrebbe coinvolto numerose aziende agricole, che	
	avrebbero ottenuto cospicui finanziamenti a valere sui fondi comunitari	
	destinati alla valorizzazione del corretto e proficuo utilizzo dei suoli, in	
	particolare quelli montani, in assenza dei presupposti previsti per	
	l'erogazione dei contributi e per il tramite della produzione di	
	documentazione non veritiera.	
	L'accertamento della Guardia di Finanza sarebbe intervenuto	
	nell'ambito di specifica attività di indagine penale disposta dalla Procura	
	della Repubblica di Sondrio, nell'ambito della quale venivano eseguiti	
	accertamenti finalizzati ad osservare il corretto adempimento delle vigenti	
	normative nazionali e comunitarie connesse all'erogazione di Fondi Europei	
	P.A.C. su conduzione di terreni agricoli e che determinava l'attivazione di un	
	3	

	procedimento penale, allo stato ancora pendente, nei confronti di numerose	
	aziende agricole operanti nel territorio della Lombardia.	
	Con riguardo alla disciplina dei contributi rilevante nel caso di	
	specie, la Procura Regionale premetteva che i finanziamenti a carico della	
	P.A.C. - successivamente all'introduzione del regime del	
	"disaccoppiamento" (regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005), per	
	effetto del quale gli aiuti economici vengono corrisposti all'imprenditore	
	agricolo non più in relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti	
	e all'estensione delle superfici lavorate – si sarebbero trasformati da	
	"sostegno al prodotto" a "sostegno al reddito dei produttori", i quali, per	
	poter accedere al contributo pubblico, devono avere titoli e terreni agricoli	
	per il possesso dei quali sono obbligati ad esporre appositi contratti di	
	conduzione. L'imprenditore agricolo che intende ottenere i predetti	
	contributi è quindi tenuto a presentare una domanda di aiuto	
	all'amministrazione regionale (c.d. Organismo Pagatore Regionale) –	
	eventualmente per il tramite dei CAA (Centri di assistenza agricoli)	
	convenzionati - entro il 15 maggio di ogni anno, ivi indicando, tra l'altro,	
	l'elenco delle particelle catastali di cui dichiara di essere conduttore,	
	specificando: il Comune in cui i terreni sono situati, il titolo di conduzione	
	vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.) e la superficie per cui si chiede il	
	contributo. La liquidazione e l'erogazione dell'aiuto vengono effettuate tra	
	l'1 dicembre ed il 30 giugno dell'anno successivo.	
	Nell'ambito dei territori montani gli aiuti comunitari sarebbero	
	finalizzati al sostegno dell'attività agricola geograficamente svantaggiata per	
	la localizzazione territoriale (reg. CE del Consiglio n.1698/2005). Nel caso	
	4	

	di specie i contributi sarebbero finalizzati a mitigare l’abbandono dei pascoli	
	e delle superfici agricole foraggere di altura. La condizione per ottenere il	
	beneficio commisurato all’ettaro (diritto all’aiuto standard) sarebbe costituita	
	dalla c.d. condizionalità, ossia l’abbinamento della domanda di aiuto alla	
	superficie posseduta o nella disponibilità dell’azienda richiedente, in	
	presenza di un effettivo utilizzo del terreno che si realizzerebbe mediante il	
	pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali o, in alternativa,	
	dell’esecuzione di uno sfalcio annuale, consistente nel taglio del fieno	
	finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno. Per	
	comprovare l’effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni montani a fini	
	agricolo-pastorali risulterebbe necessario accludere alle domande, presentate	
	annualmente, i c.d. modelli 7 di monticazione e di demonticazione,	
	consistenti in certificati rilasciati dall’ASL al proprietario degli animali che	
	attesterebbero la quantità dei capi destinati all’alpeggio e alla transumanza	
	(certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza).	
	Nelle domande uniche di aiuto il nominativo dell’eventuale	
	pascolatore/monticatore per conto terzi sarebbe identificato in modo univoco	
	dal codice fiscale del soggetto, fermo restando che la responsabilità per la	
	veridicità delle dichiarazioni rese all’amministrazione resterebbe a carico	
	dell’azienda agricola presentatrice della domanda di aiuto.	
	Con specifico riferimento alla vicenda relativa all’Azienda	
	BIANCHI, la Procura Regionale evidenziava che il beneficio percepito	
	nell’ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) e a carico del Fondo	
	europeo agricolo di sviluppo rurale (F.E.A.S.R.) sarebbe stato ottenuto	
	tramite la presentazione di documenti irregolari e comunque non conformi al	
	5	

	vero, incidenti sui titoli di conduzione dei terreni dichiarati nella domanda di	
	aiuto necessari per ottenere il pagamento dei contributi per gli anni 2012-	
	2013-2014.	
	Nell'annualità 2012 la società agricola avrebbe inoltrato la Domanda	
	Unica di Aiuto iniziale in data 11.04.2012 (a cui seguiva una domanda di	
	modifica datata 29.05.2012) con la quale veniva dichiarato di aver	
	“mantenuto” i mappali/terreni adibiti a pascolo (dati catastali: Foglio n.9,	
	mappale n.13926 nel Comune di Livo - CO) per il tramite della “Società	
	agricola Cassola di Nocera Francesca s.s.” (importo percepito: euro	
	26.311,45)	
	A seguito delle indagini espletate emergeva tuttavia che la medesima	
	società risultava aver cessato la propria attività a far data dal 11.07.2012 per	
	poi averla ripresa solo il giorno 2.10.2012, con la conseguenza che detta	
	società agricola non poteva aver effettuato alcuna monticazione di capi di	
	bestiame e, conseguentemente, aver garantito il rispetto periodo minimo di	
	permanenza che garantisce il rispetto del vincolo di condizionalità, ossia lo	
	“Standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche	
	e ambientali (BCAA)” di cui all’art. 6 e all. III del Regolamento (CE) nr.	
	73/2009 e succ. mod. ii).	
	La Società agricola convenuta, nel tentativo di dimostrare l’avvenuto	
	pascolamento del bestiame sui terreni indicati in domanda, avrebbe inoltre	
	esibito alla Guardia di Finanza in sede di indagini la fotocopia di un	
	certificato di monticazione dell'allevatore Bellini Marciano Andrea – non	
	indicato quale pascolatore per conto terzi nella domanda unica presentata	
	dalla società convenuta - recante le date del 12.07.2012 (monticazione) e del	
	6	

28.08.2012 (demonticazione). In disparte l'assoluta incongruenza della produzione esibita soltanto a distanza di anni dalla presentazione della domanda, secondo la Procura Regionale tale documentazione non risulterebbe comunque regolare, in primo luogo per non esser stato rispettato il periodo di permanenza minima degli animali in alpeggio ed inoltre per la violazione della condizionalità correlata al rapporto tra unità di pascolo ed estensione del terreno (rapporto c.d. UBA/HA) prevista dal D.M. n. 30125 del 22 Dicembre 2009, che avrebbe dovuto essere ricompreso nella forbice tra 0,2 e 4 (calcolato al netto della tara per tipologia di pascolo, nel caso di specie pascolo cespugliato/arborato con tara pari al 20%) e che invece avrebbe raggiunto un'insostenibile misura pari a 35,20. I certificati di monticazione e demonticazione sarebbero inoltre stati utilizzati da altre 7 società agricole, circostanza questa che avvalorerebbe la finalità fraudolenta del tentativo di regolarizzare i vizi dell'originaria domanda.

Nell'annualità 2013 la Società agricola, con la Domanda Unica di Aiuto del 21.05.2013, avrebbe dichiarato di aver “mantenuto” i terreni adibiti a pascolo (dati catastali: Foglio n.9, mappale n.9693 nel Comune di San Bartolomeo Val Cavargna - CO) per il tramite dell'allevatore Bellini Marciano Andrea quale “pascolatore per conto terzi” (importo percepito: euro 5.242,26).

Tuttavia, il medesimo Sig. Bellini, escusso a sommarie informazioni dalla Guardia di Finanza, avrebbe dichiarato di aver sempre svolto l'attività agricola di allevamento per conto proprio senza aver mai prestato alcun tipo di opera o lavorato a qualsiasi titolo per altre aziende agricole e avrebbe inoltre riferito di non conoscere la Società agricola convenuta. In relazione

	alle domande di contributo presentate negli anni dal 2007 al 2014, il Sig.	
	Bellini avrebbe inoltre dichiarato di aver utilizzato i terreni siti in Branzi,	
	Foppolo, Valleve, Crema, Tartano, ed Onore e non già in quelli siti nel	
	territorio comunale di San Bartolomeo Val Cavargna (CO).	
	Nell'annualità 2014 la Società agricola avrebbe inoltrato una	
	Domanda Unica di Aiuto datata 14.05.2014 nella quale dichiarava di aver	
	“mantenuto” i terreni adibiti a pascolo (dati catastali: Foglio n.9, mappali	
	nn.6071, 10272, 10282, 10583, 11709 nel Comune di Lico – CO) per il	
	tramite dell'allevatore Bertola Eugenio inserito quale “pascolatore per conto	
	terzi” (importo percepito: euro 5.549,96).	
	Il sig. Bertola Eugenio, escusso a sommarie informazioni avrebbe	
	tuttavia dichiarato di aver sempre svolto l'attività agricola di allevamento per	
	conto proprio senza aver mai prestato alcun tipo di opera o lavorato a	
	qualsiasi titolo per altre aziende agricole e di non conoscere la azienda	
	agricola BIANCHI.	
	Il Sig. Bertola ammetteva invero di aver pascolato il proprio bestiame	
	presso alcuni terreni nel territorio comunale di Livo (CO), segnatamente	
	presso l'Alpe “Cricchella” per conto del Sig. Trevisi Diego (che aveva	
	curato l'asserita monticazione e demonticazione dei terreni indicati dalla	
	società agricola convenuta nell'ambito di un rapporto di consulenza). La	
	Procura Regionale, tuttavia, evidenziava che la Guardia di Finanza avrebbe	
	ascertato che i mappali indicati nella domanda di aiuto dalla società	
	convenuta (nn.6071, 10272, 10282, 10583, 11709), non sarebbero rientrati	
	nell'Alpe denominata “Cricchella” frequentata dall'allevatore Bertola	
	Eugenio, ma avrebbero riguardato altre località ubicate sempre nel Comune	
	8	

	di Livo (CO), come sarebbe emerso dall’analisi dei mappali catastali indicati	
	nella domanda presentata dalla Società in esame, che venivano allegati al	
	Fascicolo di Procura.	
	Sulla base delle riferite evidenze fattuali, la Procura Regionale	
	contestava alla Società agricola BIANCHI e personalmente al titolare	
	BIANCHI Franco di aver indebitamente percepito la contribuzione pubblica,	
	tramite falsa rappresentazione dei presupposti legittimanti.	
	L’organo requirente riferiva inoltre che nell’ambito del procedimento	
	penale pendente presso il Tribunale di Sondrio, con provvedimento GIP	
	dell’8.8.2019 le somme oggetto di finanziamento sono state sottoposte a	
	sequestro preventivo a seguito dell’accertata illiceità, seppure nell’ambito	
	cautelare, delle attività poste in essere dalla Società agricola. Il	
	provvedimento del GIP risulta confermato in sede di riesame dal Tribunale	
	di Sondrio con Ordinanza del 18.9.2019 con l’esclusione del sequestro in	
	relazione ai finanziamenti percepiti nell’annualità 2012 in ragione	
	dell’accertata prescrizione dei reati contestati.	
	Dopo aver richiamato la normativa comunitaria e statale di	
	riferimento nella materia della c.d. Politica Agricola Comune e, in	
	particolare, della attuazione dei piani di sostegno, l’organo requirente dava	
	conto di aver proceduto alla notificazione dell’invito a fornire deduzioni nei	
	confronti del convenuto e dopo aver analiticamente analizzato e confutato le	
	deduzioni difensive presentate nella fase preprocessuale concludeva	
	domandando la condanna della Società BIANCHI Franco ed Eredi di	
	BIANCHI Mario Società Agricola S.S. e, personalmente. il Sig. BIANCHI	
	Franco al risarcimento del pregiudizio arrecato all’Agenzia per le erogazioni	
	9	

	in agricoltura (AGEA) e alla Regione Lombardia per il tramite	
	dell’Organismo Pagatore Regionale, quantificato nella somma complessiva	
	di euro 37.103,67, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese del	
	giudizio.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	10.10.2023, il giudizio veniva fissato per l’odierna udienza di discussione.	
	Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.1.2024, si	
	sono costituiti in giudizio la Società agricola BIANCHI Franco ed Eredi di	
	Bianchi Mario s.s. e, personalmente, il Sig. BIANCHI Franco, entrambi	
	rappresentati dall’Avv. Luca Mario Pederneschi del Foro di Cremona.	
	Dopo aver riepilogato gli svolgimenti processuali e le contestazioni	
	avanzate dalla Procura Regionale, la difesa dei convenuti eccepiva in via	
	preliminare l’intervenuta prescrizione del credito erariale azionato. Ad	
	avviso della difesa sarebbe infatti ampiamente maturato il termine	
	quinquennale di prescrizione dalle date in cui venivano erogati i	
	finanziamenti (anni 2012, 2013 e 2014) sino al primo atto di costituzione in	
	mora, atteso che non sarebbero intervenuti atti interruttivi e che non potrebbe	
	in alcun modo ipotizzarsi un occultamento doloso del danno. Sul punto la	
	difesa evidenziava, in primo luogo, che la disciplina dei contributi prevedeva	
	l’effettuazione di controlli nello stesso anno dell’erogazione, con	
	conseguente presunzione di regolarità in considerazione dell’intervenuta	
	integrale liquidazione degli stessi senza rilievi di sorta, in secondo luogo, che	
	il doloso occultamento non potrebbe essere imputato in alcun modo ai	
	convenuti, atteso che la pratica di finanziamento era stata totalmente curata	
	da soggetti diversi, segnatamente le società di consulenza alle quali si era	
	10	

	rivolta la società agricola per la gestione delle pratiche amministrative.	
	Nel merito la difesa eccepiva in primo luogo che quanto	
	rappresentato dall'organo requirente risulterebbe infondato non essendo stata	
	fornita prova, né indizio di prova che quanto contestato in astratto costituisca	
	in concreto un'ipotesi di comportamento illegittimo.	
	Con riguardo ai presupposti per ottenere i contributi, la difesa	
	eccepiva, in via generale, che negli anni 2012, 2013 e 2014 sarebbe stata	
	vigente la normativa regionale di cui al Bollettino Ufficiale della Regione	
	Lombardia dell'8 marzo 2012 dal quale si evincerebbe che il pascolo magro	
	(cod. 380) non andava soggetto a monticazione per godere dell'erogazione di	
	contribuzione PAC. Tale circostanza sarebbe stata confermata dalla	
	Circolare Agea n.11 dell'11.5.2006.	
	Con riguardo alle contestazioni concernenti il rispetto dei vincoli di	
	condizionalità, in particolare il rapporto UBA/HA (contestato in relazione	
	all'annualità 2012), la difesa eccepiva che il calcolo elaborato dall'organo	
	requirente non avrebbe tenuto in debito conto le c.d. tare previste per le	
	superfici degli Alpeggi, con conseguente erroneità delle conclusioni tendenti	
	ad imputare l'irregolarità dell'attività di pascolamento da parte della Società	
	agricola BIANCHI.	
	Con specifico riguardo alle contestazioni relative alla veridicità della	
	documentazione esibita dalla Società agricola, la difesa eccepiva in primo	
	luogo che tutte le attività concernenti la monticazione e demonticazione	
	degli Alpeggi sarebbe stata effettuata dalle Società Alpi Service S.r.l. e	
	Diego Trevisi S.r.l., con la conseguenza che nessun ipotesi di condotta	
	dolosa potrebbe essere ipotizzata a carico dei convenuti.	
	11	

	Secondo la difesa, inoltre, l'amministrazione aveva l'onere di operare	
	i controlli sulla regolarità della documentazione e sul rispetto delle	
	condizionalità a termini di normativa entro l'anno dalle domande. Verifica,	
	questa, che non sarebbe avvenuta ma, se effettuata, avrebbe eventualmente	
	consentito alla Società agricola di coinvolgere i soggetti ai quali era stato	
	affidato l'incarico. I certificati di monticazione allegati alle domande e	
	sottoscritti da Pubblici Ufficiali riporterebbero infine dati che ad oggi, in	
	assenza di impugnazione degli stessi, fornirebbero piena prova di quanto in	
	essi contenuto.	
	In conclusione, le parti convenute domandavano, in via preliminare la	
	declaratoria di prescrizione del credito risarcitorio azionato dalla Procura	
	Regionale. Nel merito, il rigetto della domanda risarcitoria.	
	Con atto di depositato il 23.1.2024, la Regione Lombardia, nella sua	
	qualità di Organismo Pagatore dei contributi controversi nel presente	
	giudizio, interveniva nel procedimento “ <i>ad adiuvandum</i> ” rispetto alla	
	contestazione risarcitoria formulata dalla Procura regionale.	
	Dopo aver riassunto i termini fattuali della controversia ed aver dato	
	conto dell'attività amministrativa espletata, la Regione Lombardia	
	evidenziava di aver attivato un procedimento amministrativo finalizzato al	
	recupero delle somme indebitamente erogate in favore della Società agricola	
	BIANCHI e di aver disposto la decadenza dal finanziamento con	
	provvedimento del 15.9.2022.	
	Dopo aver evidenziato che la responsabilità dei convenuti	
	emergerebbe chiaramente dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza,	
	la Regione Lombardia insisteva quindi per la loro condanna al risarcimento	
	12	

	del pregiudizio arrecato, da rettificare tuttavia nella somma di euro	
	20.231,58 in ragione dell'attività di recupero già compiuta tramite	
	compensazione su somme che avrebbero dovuto formare oggetto di	
	liquidazione a valere su esercizi finanziari correlati alle domanda di	
	contribuzione formalizzate dalla Società agricola BIANCHI successivamente	
	alle annualità oggetto del presente giudizio (somme compensate: euro	
	16.872,09).	
	All'odierna udienza dibattimentale la Procura Regionale ha	
	contestato le argomentazioni contenute nella memoria difensiva dei	
	convenuti e dopo aver richiamato gli elementi di fatto e di diritto a sostegno	
	della prospettazione accusatoria e le conclusioni rassegnate nell'atto di	
	citazione, ha insistito per l'accoglimento della domanda. In considerazione	
	dell'intervenuto parziale recupero, da parte della Regione Lombardia, delle	
	somme contestate con l'atto di citazione, ha domandato di procedere al	
	relativo storno.	
	La difesa dei convenuti ha parimenti richiamato le eccezioni	
	formulate nel corso del giudizio e ha concluso domandando, in via	
	preliminare, la declaratoria della prescrizione del credito risarcitorio, nel	
	merito, il rigetto della domanda.	
	La difesa della Regione Lombardia ha insistito nelle conclusioni	
	formulate nella comparsa di costituzione in giudizio.	
	Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In via preliminare deve essere analizzata l'eccezione di prescrizione,	
	formulata dalla difesa dei convenuti, del credito fatto valere in giudizio dalla	
	13	

Procura Regionale.

della legge n. 20/1994, a mente del quale *“il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”*. Come già ricordato da questa Sezione in fattispecie analoga (ossia, stessa indagine penale, ma con beneficiari differenti), *“...il “dies a quo” della prescrizione deve essere individuato nel momento della scoperta degli elementi compiuti della frode stessa»* (C. Conti, Sez. Lombardia, n. 3/2023; id. n.2023/2023), da individuare nella nota della Guardia di Finanza del 23.04.2021.

Premesso che l’occultamento doloso del danno erariale incide direttamente nella possibilità per l’amministrazione titolare del credito risarcitorio di far valere il proprio diritto, nessuna rilevanza assume in concreto la circostanza rappresentata dalla difesa dei convenuti secondo la quale l’eventuale illecito sarebbe stato commesso dalle società di intermediazione nella gestione della pratica di finanziamento.

Il Collegio rappresenta, infatti, che secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato del Giudice Contabile, il doloso occultamento posto in essere da parte di un soggetto diverso dal convenuto esplica effetto sul decorso della prescrizione anche nei suoi confronti, a prescindere dall’elemento soggettivo a ciascuno riferibile (ex multis Corte conti, Sez. I centr. app., n. 404/2008; Sez. Veneto, n. 107/2015; Sez. Lazio, n. 761/2010; il principio - come è noto - è ampiamente applicato in fattispecie di responsabilità sussidiaria). Sicché, in applicazione del prefato principio, l’azione appare *ictu oculi* tempestivamente promossa, avuto riguardo alla notificazione dell’invito a fornire deduzione al convenuto

	BIANCHI Franco in data 4.4.2023 e alla Società agricola in data 21.3.2023.	
	L'azione erariale deve essere conseguentemente	
	ritenuta tempestivamente promossa.	
	2. In assenza di ulteriori questioni pregiudiziali può essere affrontato il	
	merito della controversia.	
	La domanda risarcitoria promossa dalla Procura Regionale è	
	parzialmente fondata, nei limiti d'appresso indicati.	
	2.1. Nel caso specifico il regime di sostegno cui ha avuto accesso l'azienda	
	agricola BIANCHI era finalizzato a sostenere l'attività agricola	
	geograficamente svantaggiata a causa della localizzazione territoriale, così	
	da mitigare l'abbandono dei pascoli e delle superficie agricole di altura (reg.	
	CE del Consiglio n.1698/2005; Regolamento CE del Consiglio n.637/2008;	
	Regolamento CE del Consiglio n.73/2009).	
	A tal fine, con l'introduzione del regime del cd. "disaccoppiamento"	
	(recato dai regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005) gli aiuti economici	
	in campo agricolo sono corrisposti all'imprenditore richiedente secondo un	
	regime di pagamento unico, collegato al possesso di determinate condizioni	
	all'atto della presentazione della domanda unica di aiuto all'ente erogatore	
	(O.P.R. in questo caso, corrispondente alla Regione Lombardia), nella quale	
	le stesse devono essere dichiarate e comprovate.	
	Nel caso esaminato, la domanda unica di aiuto doveva indicare	
	l'elenco delle particelle catastali, di cui si dichiara la conduzione,	
	specificando: il Comune in cui i terreni sono situati, il titolo di conduzione	
	vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.), la superficie per cui si chiede il	
	contributo nonché, per lo specifico aiuto montano, il pascolatore per conto	
	16	

	terzi (o cd. monticatore) di cui ci si intende avvalere per il pascolo o lo	
	sfalcio del fieno, indentificato attraverso l'indicazione del codice fiscale.	
	Il presupposto per ottenere il beneficio commisurato all'ettaro (diritto	
	all'aiuto standard) è la c.d. condizionalità, ossia l'abbinamento della	
	domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell'azienda	
	richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno che si realizza	
	mediante il pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali, o, in	
	alternativa, con l'esecuzione di uno sfalcio annuale, consistente nel taglio del	
	fieno finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno. Per	
	comprovare l'effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni montani a fini	
	agricolo-pastorali è necessario accludere alle domande, presentate	
	annualmente, i c.d. modelli 7 di monticazione e di demonticazione,	
	consistenti in certificati rilasciati dall'ASL al proprietario degli animali, in	
	cui si attesta la quantità dei capi destinati all'alpeggio e alla transumanza	
	(certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza).	
	Secondo la prospettazione accusatoria, l'odierno convenuto, avrebbe	
	illecitamente beneficiato di contributi pubblici, erogati dall'O.P.R., per le	
	campagne: 2012 in misura di euro 26.311,45; 2013 in misura di euro	
	5.242,26 e 2014 in misura pari a euro 5.549,96; per un totale di euro	
	37.103,67.	
	Più nello specifico viene contestato al convenuto, di aver falsamente	
	attestato nelle predette domande di aiuto, la conduzione per "monticazione"	
	di terreni agricoli montani indicando quali "pascolatori" per conto terzi	
	allevatori che, in sede di indagini preliminari, avrebbero negato siffatta	
	circostanza.	
	17	

	Per l'annualità 2012 viene in particolare contestato all'azienda	
	agricola di aver violato la condizionalità del contributo ad un rapporto	
	UBA/HA compreso nella risultante numerica tra 0,2 e 4, atteso che dai	
	certificati esposti, tale rapporto risulterebbe pari a 35,20.	
	Ad avviso del Collegio, i fatti posti a base dell'azione risarcitoria	
	trovano solo parzialmente riscontro nella documentazione depositata a	
	corredo della citazione, le cui risultanze depongono per l'accertamento	
	dell'illiceità in relazione alle domande presentate nel 2012 e nel 2014,	
	mentre deve ritenersi non raggiunta la prova dell'illecito in relazione alla	
	domanda presentata nel 2013.	
	Si evidenzia quanto segue.	
	Con riferimento all'annualità 2012, la Società agricola ha in un primo	
	tempo, all'atto della domanda di aiuto, dichiarato che la monticazione	
	sarebbe stata effettuata dalla "Società agricola Cassola di Nocera Francesca	
	s.s.", rivelatasi in sede di indagini non operativa e soltanto a seguito	
	dell'attivazione delle indagini ha prodotto un nuovo modello di	
	monticazione/demonticazione intestato alla Ditta Bellini Marciano Andrea.	
	Premesso che la gestione della pratica amministrativa veniva affidata	
	dalla Società agricola alla Società di intermediazione Alpi Service S.r.l. (si	
	veda il contratto allegato da parte convenuta – Doc. n.4), deve essere in	
	primo luogo rilevato che dall'analisi del verbale di sommarie informazioni	
	rese dal Sig. Bellini alla Guardia di Finanza in data 22.4.2016 (Documento	
	n.5 del Fascicolo di Procura), emerge invero che il medesimo Sig. Bellini ha	
	dichiarato di aver affiancato all'attività di pascolamento per proprio conto	
	anche quella di pascolamento per conto della Alpi Service S.r.l. e di averlo	
	18	

	fatto anche nei territori di Livo (CO). Si veda specificamente il verbale s.i.t.	
	al foglio n.4.	
	Se da un lato non risulta raggiunta la prova che il pascolamento non	
	sia stato concretamente effettuato, nondimeno la documentazione presentata	
	a giustificazione dell'attività di pascolamento si è rivelata del tutto incongrua	
	rispetto alla domanda originaria. La certificazione ha riguardato infatti un	
	numero nettamente eccessivo di capi di bestiame (751) in funzione del	
	terreno da pascolare, tale da determinare un clamoroso sforamento della	
	condizionalità UBA/HA (35,20 rispetto al limite massimo di 4, considerando	
	la riduzione del 20% del terreno in funzione della tara prevista).	
	Con riferimento all'annualità 2014 i certificati di	
	monticazione/demonticazione hanno riguardato terreni montani situati nel	
	territorio comunale di Livo (CO), che sarebbero stati pascolati dal bestiame	
	della Ditta Bertola Eugenio. L'indagine svolta dai finanzieri ha tuttavia	
	consentito di accertare che se è vero che il Sig. Bertola, in sede di sommarie	
	informazioni rese alla Guardia di Finanza nel corso delle indagini penali,	
	aveva dichiarato di aver pascolato nei terreni detenuti a Livo (CO) dal Sig.	
	Diego Trevisi in forza di un contratto verbale intercorso per il 2014, è	
	altrettanto vero che l'incrocio tra i terreni pascolati dal Sig. Bertola (l'Alpe	
	c.d. "Cricchella") e quelli dichiarati nella domanda di aiuto della Società	
	agricola BIANCHI, seppure ubicati nel Comune di Livo (CO) non	
	coincidevano tuttavia con il territorio dell'Alpe "Cricchella", come	
	risulterebbe dimostrato dalle mappe catastali allegate. Sul punto nessuna	
	contestazione o rilievo è stata avanzata dalla difesa dei convenuti, con la	
	conseguenza che l'accertamento investigativo può essere ritenuto attendibile	
	19	

	ed indurre a ritenere illecita l'allegazione amministrativa fornita dall'azienda	
	BIANCHI.	
	A diversa conclusione perviene la Sezione con riguardo all'annualità	
	2013. In questo caso l'illiceità delle operazioni sarebbe fondata sul fatto che	
	il pascolatore Bellini Marciano Andrea – indicato nei modelli di	
	monticazione/demonticazione - non avrebbe pascolato nel territorio di San	
	Bartolomeo Carvegna (CO), in palese contraddizione con la domanda di	
	aiuto. Secondo la Procura Regionale il Sig. Bellini avrebbe dichiarato di aver	
	pascolato - soltanto per proprio conto - nei territori comunali di Branzi (BG),	
	Foppolo (BG), Valleve (BG), Crema (CO), Tartano (SO) Onore (BG) e San	
	Nazzaro Val Cavargna (CO).	
	Dall'analisi del verbale di sommarie informazioni rese dal Sig.	
	Bellini alla Guardia di Finanza in data 22.4.2016 (Documento n.5 del	
	Fascicolo di Procura), emerge tuttavia che il Sig. Bellini ha dichiarato di aver	
	affiancato all'attività di pascolamento per proprio conto anche quella di	
	pascolamento per conto della Alpi Service S.r.l. e di averlo fatto anche nei	
	territori del Comune di San Bartolomeo Val Cavargna (CO). Si veda	
	specificamente il verbale s.i.t. al foglio n.4.	
	Questi rilievi inducono la Sezione a ritenere che con riferimento alla	
	contestazione di illecito per l'anno 2013, non sia stata raggiunta la prova del	
	travisamento documentale, con la conseguenza che la domanda deve essere	
	rigettata.	
	Può ritenersi in conclusione che per le annualità 2012 e 2014,	
	l'erogazione del contributo sia stata sorretta da documentazione palesemente	
	inammissibile e che tale circostanza debba essere imputata ad una condotta	
	20	

	gravemente colposa dei convenuti. Se è infatti vero che la gestione della	
	pratica amministrativa era stata affidata alle Società di intermediazione Alpi	
	Service S.r.l. (annualità 2012) e Diego Trevisi S.r.l. (annualità 2014) e che	
	pertanto l'incongruenza della documentazione presentata debba essere	
	imputata alla loro gestione, nondimeno la Società agricola BIANCHI ha	
	assunto in prima persona la responsabilità della legittimità della	
	documentazione prodotta ed era in ogni caso suo preciso dovere verificarne	
	la regolarità. Con conseguente imputabilità del pregiudizio erariale derivato	
	dall'indebita liquidazione ad una sua condotta gravemente colposa.	
	2.2. Non possono trovare accoglimento, ad avviso della Sezione, le eccezioni	
	formulate dalla difesa dei convenuti, sia in ordine all'asserita assenza di un	
	obbligo di pascolamento nelle annualità in contestazione nei terreni con	
	pascolo magro, che non trova invero conforto documentale nei	
	provvedimenti normativi indicati nella memoria di difesa, sia in ordine al	
	fatto che il carico di responsabilità dovrebbe essere concentrato	
	eventualmente sulle società di consulenza che avrebbero gestito	
	integralmente la pratica di finanziamento, con insuscettibilità della posizione	
	dei convenuti ad essere qualificata in termini di illiceità, atteso che se è vero	
	che le società Alpi Service S.r.l. (annualità 2012 e 2013) e Diego Trevisi	
	S.r.l. (annualità 2014) hanno effettivamente gestito il procedimento e si sono	
	interessate materialmente al reperimento dei terreni da pascolare e ai	
	pascolatori in favore delle aziende agricole, è altrettanto vero – come già	
	rilevato sopra - che le domande sono state formalizzate dalla Società agricola	
	BIANCHI, con assunzione di piena responsabilità in ordine alla	
	documentazione presentata e alle dichiarazioni rese.	
	21	

	2.3. Il danno erariale imputabile ai convenuti viene conseguentemente	
	riquantificato nella somma di euro 37.103,67 – euro 5.242,26 (annualità	
	2013) = euro 31.861,41.	
	La Regione Lombardia ha dichiarato di aver proceduto in via amministrativa	
	al recupero della somma di euro 16.872,09.	
	Il danno erariale viene pertanto definitivamente fissato nella somma di euro	
	14.989,32.	
	3. In conclusione si ravvisano in capo alla Società BIANCHI Franco ed	
	Eredi di BIANCHI Mario Società Agricola S.S. e, personalmente, il Sig.	
	BIANCHI Franco pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della	
	responsabilità per il danno erariale arrecato al patrimonio all’Agenzia per le	
	erogazioni in agricoltura (AGEA) e alla Regione Lombardia, definitivamente	
	quantificato nella somma di euro 14.989,32:	
	1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il	
	comportamento pregiudizievole;	
	2) il nesso di causalità tra l’evento lesivo e la condotta dolosa posta	
	in essere;	
	3) l’elemento soggettivo della colpa grave.	
	La somma risarcitoria sarà rivalutata sino alla data di pubblicazione	
	della presente sentenza a far data dalle intervenute liquidazioni del 2012 e	
	del 2014 e sarà inoltre gravata degli interessi legali a far data dalla	
	pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.	
	4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da	
	dispositivo.	
	Le spese di lite in favore dell’interveniente adesivo dipendente, in	

	considerazione delle caratteristiche dall'attività prestata, che non ha	
	comportato la soluzione di questioni giuridiche e di fatto di particolare	
	pregio o complessità, in replica delle eccezioni del convenuto e in sostegno	
	dell'attività del P.M., sono liquidate sulla base dei valori minimi della	
	controversia, con la ulteriore riduzione di cui art. 4, D.M. 44/2014 e	
	succ.mod., stante l'identità della controversia con numerosi analoghi giudizi	
	trattati dinanzi a questa Sezione, in euro 800,00.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando,	
	Rigetta	
	L'eccezione di prescrizione del credito erariale azionato.	
	Condanna	
	I convenuti Società BIANCHI Franco ed Eredi di BIANCHI Mario Società	
	Agricola S.S. e, personalmente, il Sig. BIANCHI Franco, per l'addebito di	
	responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe, al	
	pagamento, in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e	
	alla Regione Lombardia, della somma di euro 14.989,32.	
	La predetta somma, rivalutata secondo quanto statuito in parte motiva, sarà	
	gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza	
	sino al soddisfo.	
	Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico delle	
	parti convenute nella misura di euro 77,10.	
	Le spese di lite in favore dell'interveniente Regione Lombardia sono	
	liquidate a carico delle parti convenute in misura pari ad euro 800,00.	
	23	

[illegible]